



Via Manzoni n. 1/A – 07100 Sassari - Tel. 079/244074 - e-mail: ssic84900t@istruzione.it

Circ. n. 39

Al personale docente e ATA
E, p. c. al DSGA
Agli ATTI

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI INTERNI SCOLASTICI ED ESTERNI DEGLI ISTITUTI

Con la presente si ricorda che **è vietato fumare nei locali interni ed esterni alla scuola** e che sono previste sanzioni per i trasgressori, come di seguito precisato.

Il decreto legge 12 settembre 2013 n.104 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.

E’ vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2).

Si rappresenta che le aree di pertinenza dell’istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi.

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall’art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, sulla tutela della salute dei non fumatori. La Circolare del Ministero della Salute precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche

devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, ai genitori, ai visitatori, di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola.

La riscossione diretta della sanzione da parte dell'Istituto è vietata; il pagamento, quindi, deve essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli Uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: infrazione divieto di fumo).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria.

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

1. provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita in allegato, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
2. individuano l'ammenda da comminare;
3. consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
4. consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria. L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

I collaboratori scolastici e tutti i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si individuano i docenti responsabili di Plesso quali figure preposte ad accertare le infrazioni e ad imporre le sanzioni pecuniarie.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Michela Maria Meloni
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993)